

Regolamento Interno

Premessa

La **Fondazione "Martinelli-Granata-Piantoni" Onlus**, trae origine dal testamento olografo del 27 giugno 1928, pubblicato a rogito dal notaio dr. Peri di Rovato, con il quale il Sig. Martinelli comm. Dr. Angelo, magistrato, consigliere della corte d'appello a riposo, istituiva erede universale del proprio patrimonio il Comune di Cologne con l'obbligo di istituire un ente a favore degli anziani. L'Istituto è stato eretto a Ente Morale con Regio Decreto del 21.02.1938, n. 796. Con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/16545 del 27/02/2004, la Casa di Riposo è stata trasformata in Fondazione Onlus senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

ART. 1 - Disposizioni generali

La Residenza Sanitaria Assistenziale (d'ora in poi definita RSA) di Cologne è destinata ad accogliere persone di ambo i sessi in condizione di non autosufficienza parziale o totale, fornendo ad esse, oltre alle comuni prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, sanitario riabilitativo, nonché prestazioni di tipo culturale e ricreativo.

La RSA non è abilitata ad effettuare prestazioni ospedaliere o simili.

La Carta dei Servizi illustra tutti i servizi offerti dalla Residenza che garantiscono supporto e sostegno alla famiglia e alla realtà territoriale da cui l'Ospite proviene. I familiari e il Delegato dell'Ospite devono impegnarsi, pertanto, a collaborare fattivamente per garantire all'Ospite una permanenza serena.

ART. 2 – Modalità di accesso

Per essere accolti presso la struttura è necessario presentare domanda, mediante modulo prestampato, al distretto ASST di competenza, attraverso i servizi sociali del comune di residenza.

Sulla base delle domande presentate, l'ASST provvederà ad effettuare una valutazione multidimensionale che classificherà l'interessato e lo collocherà in una lista d'attesa in base alle seguenti priorità:

1. Residenti nel Comune di Cologne da almeno due anni;
2. Residenti nel distretto ASST di Franciacorta, distretto di Palazzolo S/O (BS);
3. Residenti nei distretti ASST limitrofi al distretto di appartenenza;
4. Residenti nella Provincia di Brescia;
5. Residenti nella Regione Lombardia;
6. Residenti in altre regioni d'Italia;
7. Residenti in altre nazioni.

Quando la Fondazione ha la disponibilità di un posto letto richiede all'ASST l'inserimento in struttura della prima persona in lista d'attesa.

È facoltà della Fondazione rifiutare pazienti che per obiettive ragioni di inserimento, di patologie od altro ne sconsiglino, a giudizio del Responsabile Sanitario, il ricovero presso la struttura.

L'ammissione dell'Ospite alla RSA diverrà effettiva in seguito a visita medica, disposta dalla direzione sanitaria, che rilascerà dichiarazione di idoneità all'ingresso.

ART. 3 - Ingresso

La Residenza, valutata la documentazione prodotta, sentito il parere del proprio Responsabile Sanitario, comunica all'Ospite l'accettazione o meno della richiesta di ospitalità.

Nel caso vi sia la disponibilità immediata l'accettazione è formalizzata con la sottoscrizione del Contratto di ingresso.

Di norma, le domande di ingresso sono valutate rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, fatto salvo le segnalazioni d'urgente necessità di ricovero da parte dell'ASST di Franciacorta, del medico di base o dei Servizi Sociali del Comune di Cologne.

Se in base alle liste d'attesa di cui all'art. 2 ci fosse la disponibilità all'ammissione, chi ha firmato la domanda dovrà accettare o rifiutare l'ingresso entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione della disponibilità di un posto letto.

In caso di accettazione il posto letto si considera immediatamente impegnato con decorrenza del computo della retta di degenza dal giorno dell'accettazione compreso, indipendentemente dall'effettiva data dell'ingresso dell'Ospite in RSA.

L'ingresso dovrà comunque avvenire entro 3 giorni dall'accettazione, salvo cause dimostrabili che ne impediscano l'ammissione (ricovero ospedaliero, ecc.) e che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione della RSA allegando la necessaria documentazione.

I firmatari delle domande di ammissione nel momento dell'accettazione della richiesta devono presentare la seguente documentazione:

- Contratto di ingresso;
- Impegnativa fideiussoria al pagamento della retta di degenza su apposito modulo predisposto dalla RSA, oppure dichiarazione del Sindaco del comune di residenza con la quale l'amministrazione comunale si impegna a corrispondere le somme dovute a parziale o totale copertura della retta di degenza stabilita (in caso di impossibilità a far fronte al pagamento della retta di degenza o di sopravvenute difficoltà economiche da parte dei richiedenti l'ammissione) e dei costi relativi all'eventuale decesso dell'Ospite;
- Valutazione multidimensionale predisposta dall'ASST;
- Documento d'identità valido;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Tessera sanitaria;
- Documentazione sanitaria;
- Consenso informato al trattamento dati personali (Privacy);
- Autocertificazione di residenza;
- L'Ospite dovrà, inoltre, presentarsi con gli indumenti idonei alle necessità personali.

ART. 4 - Norme generali e disposizioni particolari

Le rette di degenza vengono stabilite periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, con apposito verbale.

L'assunzione dell'obbligo al pagamento della retta di degenza da parte di privati deve risultare da scrittura privata (impegnativa fideiussoria).

Per gli Enti Pubblici tale obbligo deve risultare da apposito atto deliberativo da parte dei medesimi.

La retta di degenza deve essere versata anticipatamente, entro i primi 5 giorni del mese a cui si riferisce; in caso di ritardato versamento verrà applicato l'interesse di mora nella misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

In caso di decesso dell'Ospite la retta di degenza dovrà essere corrisposta fino al giorno delle esequie.

La retta di degenza comprende: vitto, alloggio, assistenza medica e infermieristica, assistenza farmaceutica, riabilitativa, fornitura di presidi per incontinenti, attività di animazione, servizio di igiene dei locali, servizio di lavanderia, stireria e guardaroba, servizio di trasporto per visite specialistiche.

La retta di degenza non comprende: visite specialistiche richieste dai familiari, tickets su analisi di laboratorio e strumentali qualora richiesti dal SSN, dotazione di biancheria e vestiario personale.

ART. 5 - Assenze

Se un Ospite ammesso alla RSA fosse impossibilitato ad entrare o si trovasse momentaneamente assente per impegni o malattia dovrà darne tempestiva comunicazione scritta. In ogni caso, eccezione fatta per il ricovero in ospedale (vedi art. 3), decade il diritto di ammissione alla RSA.

Nel caso di assenze dalla RSA, dovute a qualsiasi motivo di durata fino a n. 14 giorni, deve essere pagata la retta nella misura intera. Se il periodo di assenza supera 14 giorni, la tariffa quotidiana (con decorrenza dal 15° giorno e fino al rientro) sarà decurtata del valore della giornata alimentare.

Tutte le assenze dovranno essere autorizzate dalla Direzione.

ART. 6 - Ricovero temporaneo

La RSA non prevede ricoveri di carattere temporaneo.

ART. 7 - Pasti

La RSA fornisce il servizio di ristorazione, secondo un menù giornaliero standard predisposto con la collaborazione del Responsabile Sanitario, della Coordinatrice sanitaria e della Dietista, eccezion fatta per gli Ospiti per i quali sono previste particolari diete, su esplicita indicazione scritta del medico. I pasti devono essere consumati nei luoghi stabiliti e negli orari fissati dalla Direzione.

I menù stagionali sono esposti in luoghi visibili agli Ospiti ed ai visitatori.

ART. 8 – Oggetti, indumenti

All'Ospite è consentito portare con sé, oltre agli indumenti e agli effetti personali, altri oggetti, di minimo ingombro, quali orologio da tavolo, porta ritratti e fotografie, e in generale tutti gli oggetti, che a giudizio della RSA, non siano incompatibili con le norme di sicurezza vigenti e con le caratteristiche dell'ambiente. Non è consentita la collocazione nelle camere di mobili di qualsiasi natura. Ciascun Ospite dispone di un armadio e di un comodino.

L'assegnazione del posto letto è di competenza della Direzione.

ART. 9 - Servizio di lavanderia e guardaroba

La Fondazione dispone di un apposito servizio di lavanderia, ma non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario. Il servizio di guardaroba prevede la manutenzione e stiratura degli indumenti. L'ospite o i suoi familiari sono tenuti a reintegrare gli indumenti necessari, come pure a provvedere alla sostituzione di quelli non più utilizzati.

ART. 10 – Regole

L'Ospite è tenuto:

- a osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- a non asportare dai locali comuni oggetti che costituiscono il corredo degli stessi;
- a mantenere in buono stato l'alloggio, i servizi, gli arredi e le apparecchiature;
- a segnalare eventuali guasti agli impianti evitando la manomissione degli stessi senza autorizzazione;
- a consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dalla Fondazione di entrare nell'alloggio per provvedere all'igiene degli ambienti, a controlli, riparazioni ed altri eventuali interventi, secondo le esigenze organizzative;
- a risarcire la RSA di danni arrecati a persone e cose per propria incuria e trascuratezza;
- a non stendere, in qualsiasi luogo della struttura, capi di biancheria;
- a non lavare indumenti nei bagni;
- a evitare di tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali per non arrecare pericolo a terzi;
- a non usare apparecchi rumorosi che possano recare disturbo ad altri Ospiti;
- a non installare apparecchi di riscaldamento o di cottura di qualsiasi genere;
- a evitare di far uso nella propria stanza di fornelli, ferri da stiro e apparecchi elettrici per il riscaldamento e qualsiasi altro oggetto che la Direzione ritenga pericoloso;
- a evitare di applicare chiodi alle pareti o spostare mobili se non con l'autorizzazione della Direzione che, in ogni caso, farà eseguire quanto richiesto da personale di servizio;
- a evitare in modo assoluto di introdurre all'interno della RSA bevande alcoliche non autorizzate dalla Direzione ed oggetti che possano costituire pericolo o molestia;
- a non gettare rifiuti, immondizie ed oggetti vari dalle finestre;
- a non gettare nei water, nei bidets, nei lavandini materiali che possono otturare o nuocere alle condutture di scarico;
- a non fumare;
- a evitare di gettare rifiuti ed acqua dalle finestre e a evitare in modo assoluto di tenere animali;
- a evitare in modo assoluto di asportare dalle sale da pranzo o dai locali comuni ogni cosa che costituisca corredo della struttura;
- a evitare di giocare d'azzardo;
- a evitare in modo assoluto di detenere armi proprie o improprie.

Tali regole devono essere rigorosamente rispettate anche dai familiari, dai volontari e dai visitatori.

ART. 11 – Trasferimenti

La Direzione ha la facoltà di trasferire l'Ospite da un reparto all'altro o da un posto letto ad un altro dello stesso reparto, qualora ciò sia richiesto da esigenze di vita comunitaria o dalle mutate condizioni sanitarie dell'Ospite stesso. Tale decisione verrà comunicata anticipatamente ai familiari.

ART. 12 - Attività

All'interno della RSA sono consentiti svaghi, giochi, audizioni e spettacoli radiotelevisivi che non siano vietati dalla legge e che si svolgano in modo tale da non recare disturbo agli Ospiti fino alle ore 21,00.

ART. 13 - Rapporto degli Ospiti con personale di servizio

I rapporti tra gli Ospiti ed il personale di servizio devono essere improntati a rispetto reciproco, cortesia e comprensione.

L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressione sul personale stesso, in nessun modo ed in nessuna forma, per ottenere trattamenti di favore. L'Ospite può segnalare alla Direzione qualsiasi inadempimento in relazione all'erogazione dei servizi offerti.

ART. 14 - Orari di entrata e di uscita

a) gli Ospiti possono uscire dalla RSA, previa comunicazione alla Direzione Sanitaria:

- nel periodo estivo (aprile-settembre) dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
- nel periodo invernale (ottobre-marzo) dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

L'Ospite è obbligato ad essere presente durante le ore dei pasti.

b) gli Ospiti che, per ragioni personali, si assentano temporaneamente dalla RSA devono avvisare la Direzione comunicando la presumibile durata dell'assenza ed il loro indirizzo;

c) gli Ospiti che non consumano il pranzo presso la RSA sono tenuti ad avvisare la Direzione entro le ore 9,00 della mattinata. Per la cena l'avviso va dato entro le ore 15,00;

d) gli Ospiti possono ricevere ed intrattenere persone tutti i giorni tra le ore 9,00 alle ore 19,00 negli spazi comuni e, in caso di malattia, anche in camera. È comunque obbligatorio rispettare le esigenze di riposo degli Ospiti anche durante le ore diurne, così come le necessità di lavoro del personale della RSA;

e) la RSA declina ogni responsabilità nei riguardi dell'Ospite durante le uscite dove non è previsto l'accompagnamento del personale della struttura;

f) gli ingressi notturni dei parenti devono essere preventivamente concordati con la Direzione.

È fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla presente possono essere autorizzate dalla Direzione.

ART. 15 - Dimissioni

Viene dimesso d'autorità con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, e con preavviso di almeno cinque giorni, l'Ospite il cui comportamento sia in contrasto con le presenti disposizioni o che risulti incompatibile con il buon andamento della Comunità. Il provvedimento può essere emesso senza l'indicazione delle motivazioni.

L'Ospite viene dimesso d'autorità anche in caso di malattia che non sia curabile presso la RSA.

L'Ospite che intende abbandonare la RSA deve dare preavviso scritto di almeno 15 giorni; se non osserva tale obbligo, la Fondazione non è tenuta a rimborsare il rateo della mensilità della retta di degenza anticipata.

ART. 16 – Servizio religioso

Il servizio religioso per gli Ospiti di religione cattolica si svolgerà nell'apposita cappella a cura del sacerdote incaricato dalla Direzione.

È libero l'intervento dei ministri di culto appartenenti ad altre religioni, qualora gli Ospiti ne facciano richiesta. Eventuali servizi vanno concordati con la Direzione.

ART. 17 – Segnalazioni, chiarimenti

Per qualsiasi segnalazione o chiarimento che si rendesse necessario, sia di ordine sanitario sia di ordine amministrativo, i familiari devono rivolgersi, in via prioritaria, alle figure preposte:

- Direzione;
- Direzione Sanitaria;
- Coordinatrice sanitaria.

Eventuali segnalazioni al Consiglio di Amministrazione devono, comunque, pervenire per iscritto e debitamente sottoscritte.

ART. 18 – Servizi

I servizi della RSA sono a disposizione indistintamente di tutti gli Ospiti; il personale in servizio avrà cura che essi ne usufruiscano, sostenendoli e facilitandoli in ogni modo.

ART. 19 - Partecipazione

Le iniziative ricreative e di tempo libero, promosse nell'ambito della RSA, sono aperte alla partecipazione di parenti ed amici degli Ospiti e a chi desideri parteciparvi.

Il Consiglio di Amministrazione favorirà la partecipazione degli Ospiti alla vita della comunità esterna anche attraverso opportuni contatti con il Comune, le Associazioni, i Gruppi di volontariato, le Parrocchie, le Comunità locali, ecc.

Ogni iniziativa dovrà preventivamente essere concordata con la Direzione.

ART. 20 - Decessi e camera ardente

In caso di decesso all'interno della RSA la Direzione, salvo diverso ed espresso parere dei familiari dell'ospite deceduto, dispone per l'allestimento della camera ardente sino ad esequie avvenute.

Le spese relative alle esequie sono a carico degli eredi o, in loro assenza, del Comune di residenza.

ART. 21 - Regolamento

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di modificare il presente regolamento in caso di necessità e per garantire il funzionamento efficiente della struttura.

ART. 22 - Varie

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla Legislazione Nazionale e Regionale e alla normativa relativa al settore socio-sanitario.

Il presente regolamento viene affisso in copia all'albo della RSA e viene consegnato in copia a ciascun Ospite al momento dell'ingresso. Copia dello stesso deve essere sottoscritta dai richiedenti, all'atto dell'ammissione dell'Ospite, quale prova di presa visione del regolamento stesso e di accettazione senza riserve delle norme in esso contenute.

ART. 23 - Risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni, salvo che ricorra una giusta causa.

Nel rapporto a tempo determinato le parti possono recedere solo per giusta causa.

La RSA avrà la facoltà di risolvere, con effetto immediato, il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, in caso di inadempimento anche parziale da parte dell'Ospite e/o del Garante di uno qualsiasi degli obblighi previsti a loro carico dal presente regolamento e che qui di seguito vengono elencati:

- art. 2 modalità di accesso;
- art. 3 norme per l'ingresso;
- art. 4 risarcimento dei danni;
- art. 4 abbandono della residenza;
- art. 6 mancato pagamento dei corrispettivi.

In caso di cessazione del rapporto per qualunque causa l'Ospite e/o il Garante sono tenuti a liberare gli spazi dati in dotazione dalla RSA entro la data di scadenza del rapporto.

L'Ospite e/o il Garante riconoscono espressamente che, in caso di mancato rilascio della RSA, sussiste pregiudizio grave ed irreparabile per la RSA stessa e quindi sussistono i presupposti per la richiesta di un provvedimento d'urgenza in via cautelare per ottenere l'immediato allontanamento dell'Ospite.

In caso di decesso dell'Ospite il corrispettivo sarà dovuto fino all'effettiva liberazione di tutti gli effetti personali presenti nei locali destinati all'Ospite.

Sarà cura del Garante provvedere ad ogni pratica connessa al decesso dell'Ospite e alla liberazione della stanza.

Cologne li, _____

(firma)